

Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca

Premessa

Nel presente regolamento, le denominazioni di titoli riferiti a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere sia maschile che femminile.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento viene emanato ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e disciplina il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca finanziate con fondi disponibili nell'ambito di contratti, convenzioni o contributi provenienti da soggetti esterni all'Ateneo. Nel seguito tali borse sono definite "borse di ricerca" o semplicemente "borse".

Art. 2 - Finalità delle borse

Le borse di ricerca sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca presso l'Università di Padova, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.

Art. 3 - Finanziamento, durata, importo

Le borse di ricerca devono gravare interamente su finanziamenti esterni, anche provenienti da più soggetti e/o costituiti da economie di altri finanziamenti esterni, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, il cui onere può gravare sul budget delle Strutture.

Le borse hanno una durata massima di 12 mesi e non sono rinnovabili.

Qualora sia necessario concludere l'attività di ricerca e previa verifica della copertura finanziaria, le borse possono essere prorogate per un periodo di tempo inferiore o uguale a quello iniziale e comunque fino a un massimo di 24 mesi di durata complessiva, mantenendo lo stesso trattamento economico, ferme restando le condizioni in base alle quali la medesima borsa è stata istituita.

L'importo della borsa di ricerca, riportato su base annua, non può essere superiore all'importo minimo previsto per gli Incarichi di Ricerca di cui all'art. 22 – ter della Legge 240/2010 al lordo percipiente. Trattamenti economici superiori al livello massimo sopra indicato dovranno essere motivati e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione prima dell'emanazione del bando.

Il pagamento della borsa è corrisposto in rate mensili al termine di ogni mese, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.

Art. 4 - Istituzione delle borse di ricerca, bando di selezione e domande di partecipazione

Le borse di ricerca sono istituite dal Consiglio della Struttura, su proposta del Responsabile Scientifico. La relativa deliberazione deve contenere:

- la durata e l'importo della borsa;
- l'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- il nome del Responsabile Scientifico;
- l'indicazione della copertura finanziaria;
- i requisiti di ammissione e le clausole di esclusione.

Il bando di selezione, predisposto in conformità al modello fornito dall'Ateneo, viene emanato, con proprio provvedimento, dal Responsabile della Struttura.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate nei modi e tempi stabiliti da ciascun bando entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando stesso. Alla domanda devono essere allegati:

- un dettagliato curriculum dell'attività scientifica, accademica e professionale;
- una copia del documento d'identità del candidato;
- gli eventuali altri allegati previsti dal bando;
- ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.

Il bando e l'esito della selezione devono essere pubblicati ai fini della normativa sulla trasparenza.

La Struttura può prescindere dall'emanazione del bando e dalla relativa procedura di selezione qualora intenda conferire la borsa ad un soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi e progetti finanziati dall'Unione Europea, dal MUR o da altri enti o nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale. In tali casi la borsa avrà durata corrispondente alla vigenza del progetto finanziato.

Art. 5 - Requisiti soggettivi

Requisito essenziale per partecipare alla selezione è il possesso della laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea triennale di cui al D.M. 509/1999 o al D.M. 270/2004 o della laurea magistrale/specialistica (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04) o titolo equipollente conseguito presso Università straniere la cui idoneità viene accertata dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 7.

Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.

Art. 6 - Incompatibilità

La borsa di ricerca non è cumulabile con:

- borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare;
- Assegni di ricerca (ex art. 22 Legge 240/2010, ante legge 29 giugno 2022, n. 79)
- Contratti di ricerca (ex art. 22 Legge 240/2010)
- Incarichi post-doc (ex art. 22 – bis Legge 240/2010)
- Incarichi di ricerca (ex art. 22 – ter Legge 240/2010)

Nel caso in cui il titolare della borsa eserciti un'attività di lavoro autonomo o abbia un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, la compatibilità verrà attestata dal Responsabile Scientifico.

Non possono essere conferite borse di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con docenti o ricercatori di ruolo appartenenti alla Struttura che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 - Commissione esaminatrice e procedura di selezione

La selezione pubblica per il conferimento della borsa può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio, ad opera di una Commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura che ha istituito la borsa.

La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei candidati, stabilisce:

- il punteggio massimo complessivo da attribuire ai candidati;
- i criteri e le modalità di valutazione dei titoli;
- un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di selezione);
- i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio (se previsto dal bando di selezione).

I candidati residenti all'estero, se previsto nel bando di selezione, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici.

La Commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi attribuiti, determina la graduatoria finale di merito e individua il vincitore. In caso di pari merito prevale il candidato più giovane d'età.

Art. 8 - Conferimento della borsa di ricerca

La Commissione esaminatrice trasmette il verbale delle operazioni concorsuali al Responsabile della Struttura, che, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio provvedimento procede all'approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa al candidato risultato vincitore.

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di assegnazione, di cui al comma precedente, il vincitore deve, a pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa viene assegnata ad

altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

Alle borse di ricerca si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo.

La Struttura provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, nonché a ogni altro onere accessorio previsto dalle Leggi, a favore dei borsisti di cui al presente Regolamento, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 10 - Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca

L'assegnatario ha l'obbligo di:

- iniziare le attività di ricerca entro la data di decorrenza;
- espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico;
- presentare al Responsabile della Struttura, alla scadenza della borsa, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, preventivamente approvata dal Responsabile Scientifico;
- rispettare il Codice Etico, il Codice di comportamento e il Codice di integrità della ricerca dell'Università di Padova, nonché i Regolamenti interni dell'Ateneo.

Ferma restando la normativa sul diritto d'autore e il diritto morale dell'inventore, la proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dal borsista appartiene all'Università ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 30/2005, salvo diversa previsione nella convenzione sottoscritta dall'Università con il soggetto finanziatore.

Il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della Struttura presso la quale svolge la sua attività.

Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 11 - Sospensione, revoca e rinuncia

L'attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità. In tal caso, la borsa viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attività può essere sospesa nei periodi di grave e documentata malattia o per altro motivo debitamente giustificato. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa, previo accordo con il Responsabile Scientifico e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Durante i periodi di sospensione non viene corrisposto alcun compenso.

Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito decreto del Responsabile della Struttura.

Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione alla Struttura con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa. Il tempo di preavviso verrà fissato nel provvedimento di assegnazione.

Art.12 - Norme finali

Qualora le borse di ricerca siano finanziate nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali o internazionali, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e quelle del programma di finanziamento, queste ultime prevalgono sulle prime.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.